

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4658

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI TEODORO

Disposizioni per la ridefinizione dell'assetto
proprietario della Banca d'Italia

Presentata il 29 gennaio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale assetto della vigilanza sul credito e sui mercati finanziari, incentrato su una molteplicità di autorità dotate di diverse attribuzioni, è al centro del dibattito politico di oggi e dell'attenzione dell'opinione pubblica. I principali enti pubblici di vigilanza, quali la Banca d'Italia e la CONSOB, sono apparsi del tutto inadeguati a svolgere un'effettiva ed efficace azione di tutela preventiva del pubblico risparmio, mostrando la profonda necessità di una rivisitazione sistematica di competenze, attribuzioni, poteri sanzionatori, ispettivi e di controllo. Questa necessità, già urgente dopo la vicenda del collocamento presso i risparmiatori italiani dei *bond* argentini, è divenuta indifferibile dopo i recenti gravi dissesti finanziari del gruppo Cirio e del gruppo Parmalat, con le disastrose conseguenze che ne sono derivate per centinaia di migliaia di piccoli investitori. A questo fine il Governo ha licenziato un apposito

disegno di legge di riordino delle autorità di vigilanza e delle loro rispettive competenze. Parte non secondaria di tale opera di riordino dovrà essere costituita dalla emanazione di norme mirate alla prevenzione di potenzialmente disastrosi conflitti d'interesse tra le proprietà incrociate di banche e imprese: nella vicenda Parmalat, ad esempio, appare non chiarita la diretta responsabilità di primari istituti di credito nazionali ed internazionali operanti in Italia, a proposito dei quali gli inquirenti stanno delineando un complesso intreccio di solidarietà truffaldine che coinvolgerebbero le banche stesse.

La proposta di legge che qui si avanza vuole, in maniera sintonica, intervenire su un conflitto di interessi attualmente in essere che appare altrettanto disastroso. Se è infatti sintomo di una pericolosa commistione di ruoli la concessione da parte di istituti di credito di fidi bancari

ad imprese che siano loro importanti azionisti, è altrettanto grave che il principale ente di vigilanza sul credito, il cui statuto risale al 1936, veda tra i propri maggiori azionisti i più grandi gruppi bancari su cui dovrebbe vigilare. Ciò appare contrario a tutti i principi di una corretta divisione dei ruoli tra controllore e controllato. Nella sua audizione al Senato della Repubblica il 27 gennaio 2004, davanti alle commissioni riunite VI e X di Camera e Senato, il governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, richiesto di un parere circa questa commistione di ruoli, ha ammesso l'influenza degli azionisti della Banca d'Italia sulla nomina dei vertici della vigilanza, salvo poi derubricare tale stato di cose a

semplice conseguenza della normativa in vigore dal 1936 e dichiararsi favorevole « all'eventuale » possibilità dell'ingresso di nuovi partecipanti nella compagine azionaria dell'istituto.

La normativa che qui si vuole introdurre mira a sanare questa commistione di ruoli, restituendo al controllore la piena autonomia ed indipendenza dai propri controllati, e a riportare la Banca d'Italia nella pienezza della sfera pubblica, impedendo che su di essa possano incidere interessi privati o di parte. Questo passaggio, unito al disegno di legge governativo, restituirà ai risparmiatori italiani il senso della stabilità di un sistema correttamente costruito e dunque affidabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le quote nominative relative al capitale della Banca d'Italia possedute dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1607, e successive modificazioni, sono transitoriamente attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la definitiva ripartizione delle quote nominative di cui al comma 1. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la piena distinzione dei ruoli tra istituti di credito e enti di vigilanza;

b) assicurare la piena trasparenza e la pubblicità dell'assetto proprietario della Banca d'Italia;

c) mantenere la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca d'Italia da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici;

d) agevolare la partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte delle associazioni dei risparmiatori e dei consumatori, degli enti locali, delle associazioni senza fini di lucro del terzo settore, delle organizzazioni non governative, nonché di ogni altro soggetto rappresentativo di interessi sociali diffusi;

e) autorizzare cessioni di quote esclusivamente tra i soggetti di cui alla lettera *d*).

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere espresso dalle citate Commissioni è vincolante e il decreto legislativo deve conformarsi ad esso.

4. Lo statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 luglio 1936, n. 1067, e successive modificazioni, è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 2 e della presente legge.

5. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

